ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 17

Personale per il servizio delle repressioni frodi

Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 7, gli altri compiti attribuiti al Ministero della agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 362, e successive modificazioni ed aggiunte, sono svolti, in via normale, dal personale dei ruoli: amministrativo, tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' adibito ai servizi di cui al precedente comma, viene collocato secondo le norme previste dai successivi articoli 32, 34, 35 e 36 nei ruoli ad esaurimento stabiliti dalle tabelle XII, XIII, XIV, annesse alla, presente legge. Parimenti il personale di cui alla tabella istituita dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' collocato nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella XV, annessa alla presente legge, secondo le norme del successivo articolo 24.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-17-personale-per-il-servizio-delle-repressioni-frodi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it